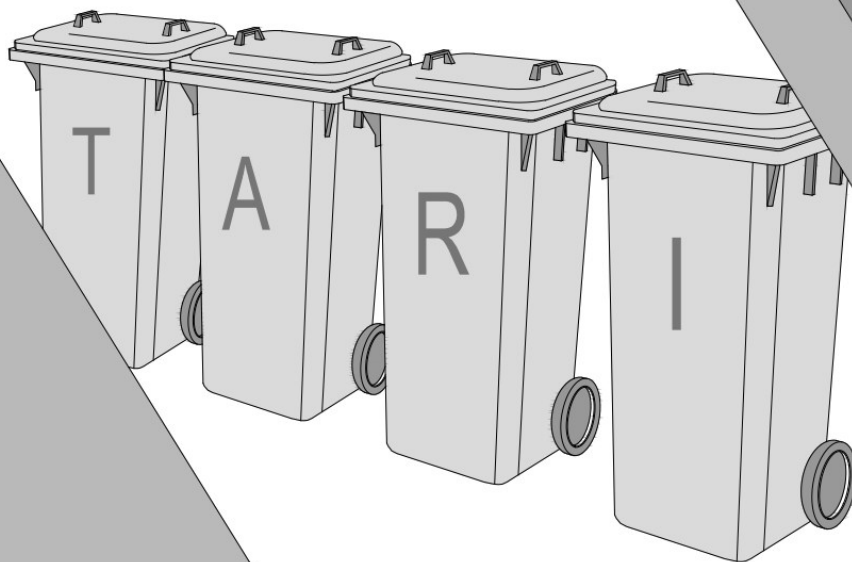


REG.



Comune di San Nazzaro Val Cavargna

Provincia di Como

Regolamento per l'applicazione della TARI

Tassa sui rifiuti

**20
23**

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 6 del 25/03/2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 – PRESUPPOSTO.....	1
ART. 2 – DEFINIZIONI	1
ART. 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ART. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	4
ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	6
ART. 8 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	7
ART. 9 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DEL CONFERIMENTO	8
ART. 10 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	8
ART. 11 – AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI	8
ART. 12 –OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTENZA NON DOMESTICA	9
ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE DEGLI IMMOBILI	10
TITOLO III – TARIFFE.....	11
ART. 14 – COSTO DI GESTIONE	11
ART. 15 – PIANO FINANZIARIO	11
ART. 16 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	12
ART. 17 – PERIODI DI APPLICAZIONE, OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	12
ART. 18 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	13
ART. 19 – TARIFFA E CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 20 – TARIFFA E CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	14
ART. 21 – SCUOLE STATALI	15
ART. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)	15
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
ART. 23 – RIDUZIONI ED ESENZIONI	16
ART. 24 – RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL RECUPERO.....	16
ART. 25 – AGEVOLAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	17
ART. 26 – AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITÀ.....	17
ART. 27 – LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	18
TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE.....	19
ART. 28 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE.....	19
ART. 29 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	21
ART. 30 – POTERI DEL COMUNE	22

ART. 31 – MODALITA’ DI VERSAMENTO/RISCOSSIONE E SOLLECITO DI PAGAMENTO	23
ART. 32 – RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE TARI	24
ART. 33 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI	24
ART. 34 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	25
ART. 35 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI	25
ART. 36 – SANZIONI E INTERESSI	26
ART. 37 – CONTENZIOSO	26
ART. 38 – IMPORTI MINIMI	26
ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
ART. 40 – NORME DI RINVIO	27
ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE	27
ALLEGATO A – TIPOLOGIA RIFIUTI URBANI	28
ALLEGATO B – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRESUPPOSTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, disciplina la Tassa sui Rifiuti (d'ora in avanti indicata con l'acronimo TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. Presupposto del tributo TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o la sua temporanea interruzione, non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. L'importo del tributo copre il costo dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e viene determinato in base alle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera).
5. I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali, sono esclusi, in quanto, sostenuti dai relativi produttori che devono comprovare il loro avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per Utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze.
7. Per Utenze non domestiche si intendono tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui:
 - le comunità
 - le attività agricole e connesse
 - le attività commerciali
 - le attività artigianali
 - le attività industriali
 - le attività professionali
 - le attività le attività produttive in genere.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono innanzitutto le varie definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti: le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate.
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

c) produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

d) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

e) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione del Centro Comunale di Raccolta (di cui alla lettera p), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

f) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

g) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

h) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

i) spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B della parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV;

k) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.

l) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

m) rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

n) centro di raccolta comunale: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

a) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;

b) Ecosportello: ufficio gestito dal Comune, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione dei contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;

- c) Gestore del servizio: la Società che esegue la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- d) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- e) quota fissa della Tariffa: parte della Tariffa che comprende le componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- f) quota variabile della Tariffa: parte della Tariffa che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti ed all'entità dei costi di gestione;
- g) rifiuto urbano residuo: rifiuto urbano non pericoloso residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata e dal quale non sia possibile recuperare materia;
- h) presidi igienici: pannolini destinati a bambini/bambine di età inferiore ai tre anni, pannoloni, traverse igieniche, sacche per stomia destinate a persone.
- i) utente: chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- j) utenze: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali/artigianali/di servizi integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono per utenze i locali autonomi ed indipendenti - o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- k) utenze domestiche: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- l) utenze non domestiche: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La gestione dei rifiuti urbani e assimilati include i servizi di:

- raccolta;
- trasporto;
- recupero;
- smaltimento.

Si definisce rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o di cui abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in: rifiuti urbani e rifiuti speciali (secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006

5. Nella categoria "rifiuti da costruzione e demolizione" rientrano i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

6. Nella categoria "rifiuti organici" rientrano i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

7. Nella categoria "rifiuti alimentari" rientrano tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;»

ART. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo della normativa sui rifiuti:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Inoltre, sono escluse dall'applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le corrispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave
- e) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi

ART. 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile.
2. Nell'ipotesi di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali:

- esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo
- chiusi, o chiudibili, da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso
- suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune

Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, valutando come:

- locali a destinazione abitativa quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/o dotati di arredamento
- locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, autorizzati all'esercizio di qualsivoglia attività

Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute:

- a qualsiasi uso adibite
- la cui superficie insiste nel territorio comunale
- suscettibili di produrre rifiuti urbani

A titolo esemplificativo si considerano aree scoperte operative e dunque tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- c) le aree scoperte operative destinate a depositi di materiale e ad attività produttive industriali, artigianali e di servizi;
- d) superfici commerciali agricole, cioè quelle superfici dove avviene la lavorazione delle piante e la vendita dei prodotti finiti;

e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, o dall'acquisizione per silenzio assenso, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 8 – LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;

c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e delle aree destinate al pubblico;

g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio

e) aree di proprietà comunali adibite a finalità istituzionali.

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, “documentazione fotografica”, “dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità” emessa dagli organi competenti, “la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti”. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 29 del presente regolamento

ART. 9 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DEL CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 10 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le eventuali parti di locali e aree scoperte che producono, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non vengono calcolate nella determinazione della superficie ai fini del calcolo della TARI. Sono direttamente i produttori dei rifiuti speciali che dovranno provvedere a proprie spese al loro smaltimento, dimostrandone l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti.

2. Il calcolo della superficie dei locali e/o delle aree scoperte sulle quali avviene una contemporanea produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tossici o nocivi, non tiene conto della parte di superficie sulla quale vengono generati rifiuti smaltiti a proprie spese dai produttori (superficie operativa) ma provvede unicamente alla tassazione dei locali potenzialmente produttivi di rifiuti solidi urbani.

3. Per l'applicabilità dei commi precedenti, il produttore di rifiuti speciali, tossici o nocivi, dovrà consegnare, oltre alla dichiarazione della metratura tassabile, idonea documentazione, ovvero:

- schemi planimetrici quotati indicanti l'intera superficie occupata e la superficie produttiva di rifiuti speciali, tossici o nocivi;
- documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
- documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

La documentazione commerciale dovrà essere presentata, pena la decadenza dal diritto alla riduzione, entro e non oltre il trenta giugno dell'anno successivo. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%; la domanda sarà valutata dai Responsabili comunali degli Uffici preposti che stabiliranno la quantità di superficie dichiarata da imputare ai fini dell'applicazione della tariffa.

ART. 11 – AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Art. 12. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

ART. 12 –OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'Art. 11 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune – Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico [e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale].

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80% (80 per cento) di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. La superficie calpestabile viene misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e le parti con altezza inferiore a 1,50 mt.

5. la superficie delle aree esterne assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 14 – COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15 – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

ART. 16 – ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono divise in utenze domestiche e utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con analoga potenzialità di produzione di rifiuti. (Allegato B)

2. Le tariffe si compongono di:

- una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
- una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, oltre che del tasso di inflazione programmato.

4. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n.158.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce inoltre:

- la divisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio utilizzato;
- i coefficienti Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare), Kc (Coefficiente Potenziale produzione) e Kd (Coefficiente di produzione kg/m2), fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17 – PERIODI DI APPLICAZIONE, OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, misurato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti tempestivamente la dichiarazione di cessata occupazione e comunque non oltre i 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

3. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine di 30 giorni, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

5. Le variazioni avvenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Le variazioni del tributo sono tenute in conto in sede di conguaglio.

ART. 18 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le aliquote sono stabilite annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
3. In deroga a quanto sopra le tariffe del tributo possono essere modificate laddove sia necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 19 – TARIFFA E CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante alla data di emissione dell'invio di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 6 mesi nell'anno di riferimento, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero degli occupanti un valore d'ufficio pari a 2 unità, salvo la possibilità dell'utilizzo del numero degli occupanti del comune di residenza presentando entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno apposita autocertificazione con obbligo di allegare stato di famiglia del nucleo familiare del comune di residenza.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune esclusa l'abitazione principale si assume come numero degli occupanti un valore d'ufficio pari a 1 unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito a servizio dell'abitazione principale del contribuente, persona fisica, residente, si considerano pertinenze e pertanto si considerano utenze domestiche. La tariffa è composta esclusivamente dalla componente fissa, e viene calcolata in base al numero

di occupanti dell'unità stessa. Se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative; in difetto di tale condizione, si considerano utenze non domestiche (tariffa categoria di attività 04 di cui all'allegato B).

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla variazione con stato di famiglia dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

10. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate alla locazione di breve durata perché ammobiliate o perché case per vacanza o bed and breakfast.

ART. 20 – TARIFFA E CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (*Kc Coefficiente Potenziale produzione*) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (*Kd Coefficiente Potenziale produzione kg/m2*) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono riuniti in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti (Allegato B).

4. Per individuare la categoria di attività in cui inserire l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto dichiarato ai fini IVA. In mancanza di questi, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, opportunamente comprovata dal soggetto passivo.

5. Nel caso di attività diversamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, che risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, definita in base alla classificazione operata secondo i precedenti commi, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività hanno diverse destinazioni d'uso (ad esempio: superficie di vendita, di esposizione, ufficio, magazzino, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché debitamente dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione.

7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ma con una parte della superficie destinata allo svolgimento di una attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata.

8. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA

ART. 21 – SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 22 – TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 23 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta di 2/3 (pari ad un dovuto di 1/3 del tributo) ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
2. La tariffa si applica altresì in misura ridotta del 30 % alle utenze non domestiche in riferimento ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a richiesta dell'interessato dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo si applica a condizione che la stagionalità dell'attività svolta nei locali e nelle aree risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione ed il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
6. Riduzione per immobile fuori perimetro: il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 80 % della tariffa complessivamente dovuta per le utenze poste nelle zone fuori dal perimetro in cui è effettuata la raccolta.
7. Riduzione per distanza dal punto di conferimento: il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60 % della tariffa complessivamente dovuta per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 m in linea d'aria dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
8. Le riduzioni di cui al comma 6 e 7 non si applicano alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali
9. Riduzione per mancato servizio: il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile , del 80 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
10. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

ART. 24 – RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL RECUPERO

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati - diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 30% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd medio della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 30% del tributo.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, sempre che la quantità (in kg) di detti rifiuti prodotti, non sia superiore al 100% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd max della categoria tariffaria di e la superficie assoggetta alla TARI.
3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel presente Regolamento. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte.
6. Su motivata istanza dei titolari delle attività è concessa dal funzionario responsabile del tributo la riduzione del 30% della tariffa, sia nella quota fissa che in quella variabile, all'utente che abbia posto in atto interventi tecnico organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi.

ART. 25 – AGEVOLAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda alle famiglie e alle singole persone residenti nello stesso, che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento del tributo, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale.
2. Il contributo è diretto a garantire l'esenzione totale del tributo per i nuclei familiari il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia inferiore al valore annualmente stabilito per l'esenzione dal pagamento dei servizi sociali (Servizio assistenza domiciliare).
3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate attraverso la presentazione da parte degli interessati dell'attestazione ISEE in corso di validità al 30 giugno dell'anno di riferimento della TARI.
4. Queste agevolazioni sono finanziate nel bilancio del comune, nel caso in cui le richieste di contributo superino la disponibilità del fondo, l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente.

ART. 26 – AGEVOLAZIONI PER STATI DI NECESSITÀ

1. In caso di stati di necessità per emergenze sanitarie e/o per calamità naturali dichiarati dalle Autorità competenti, che abbiano causato una mancata e/o ridotta fruizione del servizio a seguito dell'imposizione di misure restrittive condizionanti l'utilizzabilità dei locali e/o delle aree idonee alla formazione di rifiuti, può essere applicata un'agevolazione sulla tassa rifiuti fino ad una percentuale massima del 50% della somma dovuta, con oneri a carico del Bilancio comunale.
2. La Giunta comunale, entro il limite di cui al comma precedente, determina la percentuale di riduzione in relazione alle disponibilità di Bilancio e determina le utenze e le categorie destinatarie dell'agevolazione.
3. L'agevolazione viene applicata su richiesta del contribuente, qualora le richieste non esauriscano il budget disponibile, le eventuali risorse residue riconfluiscono nel Bilancio comunale.

ART. 27 – LIMITI MASSIMI DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

ART. 28 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art. 6, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 13 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 13 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale congruaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse [nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta] le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14 In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 29 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'Art. 29, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'Art. 32.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 30 – POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può, direttamente e/o tramite l'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o altro soggetto affidatario del servizio di accertamento e lotta all'evasione, inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra

dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 31 – MODALITA' DI VERSAMENTO/RISCOSSIONE E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente apposito avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente

- l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,
- l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo,
- la destinazione d'uso dichiarata o accertata,
- le tariffe applicate,
- l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza indicata nell'invito al pagamento o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12.00 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo Art. 37, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 32 – RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'Art. 32 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE sia inferiore al valore annualmente stabilito per l'esenzione dal pagamento dei servizi sociali;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 33 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'Art. 30 del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472

ART. 34 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 35 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Per la corretta applicazione del tributo, il Comune provvede al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, a tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, oppure richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti - accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, tramite personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per quanto sopra indicata, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente. Per accedere agli immobili il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - c) utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni ricevute di fine lavori;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Il Comune, al fine dell'accertamento TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento oppure l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24.

ART. 36 – SANZIONI E INTERESSI

1. Nel caso in cui il versamento della TARI venga omesso, sia insufficiente o tardivo viene irrogata la sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, per cui non è ammessa la definizione agevolata
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale, e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri, 50 limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 38 – IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 12.00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 40 – NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2023

ALLEGATO A – TIPOLOGIA RIFIUTI URBANI

(Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER (CER)
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie non domestiche con omogenea potenzialità di produzione rifiuti

CODICE CATEGORIA	CLASSI DI ATTIVITA'
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Case vacanza - B&B